

ALLEGATO 4

AVVISO PUBBLICO A FAVORE DELLE IMPRESE FLOROVIVAISTICHE PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO UNA TANTUM IN DIPENDENZA DELLA CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA DA “COVID-19”

ART.1 -OBIETTIVI E FINALITÀ

Il presente Avviso è finalizzato a sostenere le imprese florovivaistiche con almeno un'unità produttiva/operativa (terreni per la produzione) nel territorio della Regione Campania, colpite dall'attuale crisi economico-finanziaria causata dall'emergenza sanitaria “COVID-19”, mediante la concessione di un contributo a fondo perduto una tantum erogato proporzionalmente al danno subito.

Infatti questo comparto produttivo, a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID19, ha “consolidato” importanti e irreversibili perdite in termini di Produzione Vendibile già nei mesi di marzo e aprile 2020 e si prospettano dei danni ben più gravi in termini di mancato reddito per il blocco dei tradizionali e consolidati canali di commercializzazione all'ingrosso sia in Italia che all'estero. Tale situazione contingente è ancora più grave se si considera che nella stagione primaverile per molte imprese si realizzano oltre il 50 - 70% dei ricavi annuali (in dipendenza della grande variabilità e della peculiare diversificazione dei cicli produttivi), avendo in precedenza nei mesi scorsi investito in maniera rilevante nei cicli produttivi, per produrre e mettere a disposizione del mercato le produzioni proprio in questi periodi, che sono i più importanti della stagionalità produttiva e per i consumi, che si ricorda, per questo settore sono molto legati a festività (vedi Pasqua e cerimonie/eventi che generalmente si concentrano nel periodo primaverile - estivo) e che sono di fatto ormai irrimediabilmente compromessi.

ART.2 -PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Comunicazione della Commissione dell'Unione Europea C (2020) 1863 final del 19.03.2020 ad oggetto: “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*”, modificata il 3.4.2020 e i 9.5. 2020 (nel seguito il “quadro temporaneo”);
- Decisione della Commissione dell'Unione Europea C(2020)3388 del 19/05/2020 che approva il regime di aiuto SA57349;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 170 del 07.04.2020, avente ad oggetto: “Piano per l'emergenza socio-economica Covid 19 della Regione Campania”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 211 del 5/05/2020, avente ad oggetto: “Piano di dettaglio delle misure per l'emergenza socio-economica Covid 19 della Regione Campania concernenti il sostegno alle imprese agricole, con interventi specifici a sostegno del comparto bufalino e del comparto florovivaistico, della pesca e dell'acquacoltura”;
- Decreto Dirigenziale avente ad oggetto: “DGR nn. 170 del 7/04/2020 e 211 del 5/05/2020 -Piano per l'emergenza socio economica della Regione Campania - Misure di sostegno alle aziende agricole e della pesca e misure di sostegno per specifici comparti dell'agricoltura - Approvazione avvisi pubblici per l'erogazione di un bonus una tantum a favore delle imprese agricole, delle imprese armatrici di imbarcazioni da pesca ed imprese acquicole, delle imprese del comparto bufalino e delle imprese del comparto florovivaistico regionale – con allegati.

ART. 3 -DOTAZIONE FINANZIARIA

1.L'ammontare delle risorse destinate al finanziamento del presente Avviso è pari a € **10 milioni di euro** provenienti dalla riprogrammazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014- 2020.

ART. 4 -SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

1.Possono presentare la domanda del bonus una tantum le imprese florovivaistiche che hanno i seguenti requisiti:

- A. essere attive alla data del 31 Dicembre 2019 (in caso di subentro possono risultare attive anche nel 2020, sempreché il subentro sia stato in azienda attiva alla data del 31/12/2019),
- B. essere titolare di partita IVA,

- C. essere iscritte nelle pertinenti sezioni del Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente,
- D. essere iscritti all'INPS in qualità di rappresentante legale, coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (IAP), sia in forma singola che associata, nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura,
- E. essere in possesso di un regolare fascicolo aziendale tenuto presso un CAA ed avere i seguenti codici ATECO: 01.19.10 - Sottocategoria Coltivazione di fiori in piena aria; - 01.19.20 - Sottocategoria Coltivazione di fiori in colture protette; - 01.30.00 - Sottocategoria Riproduzione delle piante,
- F. avere almeno un'unità produttiva/operativa (terreni per la produzione) nel territorio della Regione Campania,
- G. non essere impresa in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, al 31 dicembre 2019,
- H. non essere stato, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda di contributo, condannato con sentenza passata in giudicato, o non essere stato destinatario di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale del richiedente,
- I. essere in regola con la normativa antimafia, in particolare attestare la insussistenza di cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art.67 del D.Lgs.6/9/2011 n.159 (Codice antimafia),
- J. trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata, accordi di ristrutturazione, procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore (accordo o piano), liquidazione dei beni, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

2. Ogni eventuale modifica o variazione dei requisiti, intervenuta dopo la presentazione dell'istanza, deve essere tempestivamente comunicata alla Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari, Forestali per le eventuali verifiche e valutazioni.

3. Qualora vengano riscontrate irregolarità, successivamente alla liquidazione del contributo e comunque entro sei mesi successivi alla sua liquidazione, si procederà alla revoca totale o parziale del contributo stesso.

ART. 5 –IMPORTO DEL CONTRIBUTO UNA TANTUM

1. La dotazione finanziaria di questo avviso ammonta a euro 10.000.000,00. Il contributo viene erogato proporzionalmente alla percentuale di riduzione del volume di affari subita, calcolata in percentuale in base al confronto tra la sommatoria degli importi delle fatture attive (di vendita) del bimestre marzo aprile 2019 e la sommatoria degli importi delle fatture attive del bimestre marzo aprile 2020, sulla base del seguente schema:

Percentuale di riduzione del VOLUME D'AFFARI – FATTURE ATTIVE (**)	Contributo euro
>= 0 <=10%	2.000
>10% a <= 30%	5.000
>30% a <= 50%	7.500
> 50%	10.000

(**) confronto sommatoria importi FATTURE e altri documenti contabili equivalenti ATTIVI (di vendita) dei mesi di marzo e aprile 2019 con sommatoria importi FATTURE e altri documenti contabili equivalenti ATTIVI dei mesi di marzo e aprile 2020

1. La percentuale di danno che determina lo scaglione di appartenenza per l'erogazione del contributo, va calcolata come segue: $(\text{volume di affari 2020} - \text{volume di affari 2019}) / \text{volume di affari 2019} * 100$. La percentuale va arrotondata a due cifre decimali (es -80,714 diventa -80,71). Per le percentuali di danno fino al 10% viene comune erogato un contributo di euro 2.000. Per le altre fasce il contributo erogato non può comunque in nessun caso essere superiore al fatturato 2019 dei mesi di marzo e aprile.

2. Eventuali residui saranno così ripartiti: il 50% del residuo sarà ripartito in parti uguali tra le aziende che si collocano nella fascia di perdita di fatturato >50%; il 30% del residuo sarà ripartito in parti uguali tra le aziende che si collocano nella fascia di perdita di fatturato >30% - <=50%; il 20% del residuo sarà ripartito in parti uguali tra le aziende che si collocano nella fascia di perdita di fatturato >10% <=30%. Resta comunque il limite di non superare con il contributo complessivo l'importo del fatturato 2019 dei mesi di marzo e aprile.

3. Il presente bonus è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale per fronteggiare l'attuale crisi economico-finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da "COVID-19", e, nel rispetto delle specifiche regole di cumulo dei singoli regimi e di quanto stabilito nel Quadro Temporaneo di cui all'articolo 2 (limite di 100.000 euro per impresa attiva nella produzione primaria), in analogia alle indennità erogate dall'INPS ai sensi del D.L. 17 Marzo 2020, n. 18, non è soggetto a imposizione fiscale, salvo diversa previsione della legislazione statale in materia.

4. Il contributo non è cumulabile con le ulteriori agevolazioni emanate dalla Regione Campania nell'ambito del <Piano di dettaglio delle misure del "Piano per l'emergenza socio-economica Covid 19 della Regione Campania" concernenti il sostegno alle imprese agricole, con interventi specifici a sostegno del comparto bufalino e del comparto florovivaistico, e della pesca e acquacoltura>, approvato con DGR n. 211 del 05.05.2020. Le imprese florovivaistiche, in regime di esenzione IVA, (art.34 comma 6 DPR 633/1972), previsto per gli *agricoltori di ridotte dimensioni*, possono partecipare all'<Avviso a favore delle imprese agricole per la concessione di un bonus a fondo perduto una tantum in dipendenza della crisi economico-finanziaria da "covid-19">, qualora in possesso dei requisiti previsti dall'avviso all'articolo 4.

ART. 6 -MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA

1.L'avviso sarà reso disponibile sul sito della Regione Campania nella sezione dedicata all'emergenza da coronavirus e sulle pagine del sito istituzionale dedicate all'agricoltura.

2. La domanda di contributo una tantum, con le relative autodichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di accesso, deve essere presentata alla Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali esclusivamente per il tramite del Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA (CAA) che detiene il fascicolo aziendale del richiedente.

3. L'intervento viene attuato con procedura automatica a sportello ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 123/98.

4. Il CAA verifica i requisiti di accesso riportati all'articolo 4 ad eccezione dei requisiti riportati alle lettere G, H e I e determina l'importo del contributo individuando la percentuale del danno con il confronto tra le fatture attive di marzo aprile 2019 e le fatture attive di marzo aprile 2020. Il CAA trasferisce all'Ufficio regionale competente sulla pec dg500700.covid19@pec.regione.campania.it:

- Domande validate in formato PDF;

- Elenco delle istanze ricevute in formato foglio elettronico con le seguenti indicazioni: numero progressivo in elenco, codice CAA, descrizione CAA, nome del file della domanda validata (CUAA), numero protocollo, data protocollo, importo ammesso, data invio elenco;

- Lettera di trasmissione elenco a mezzo PEC attestante il numero delle domande inviate e la certificazione dell'esito istruttorio di competenza.

Il CAA, inoltre, conserva nel fascicolo aziendale del richiedente tutta la documentazione, incluso la copia digitale delle fatture attive elettroniche, e le verifiche svolte e archivia su supporto elettronico una copia

delle domande validate in formato PDF. Tale documentazione è conservata per almeno 10 anni dalla concessione come richiesto dal Quadro Temporaneo di cui all'articolo 2.

Il CAA nel compilare la domanda accerta il possesso dei requisiti previsti, la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e di quanto previsto nel presente avviso, le protocolla secondo l'ordine cronologico, determina l'entità del contributo e a chiusura dell'istruttoria invia all'Amministrazione quanto previsto.

5. Pena esclusione, le domande di agevolazione dovranno essere compilate esclusivamente attraverso i CAA presenti sul territorio, già detentori del fascicolo aziendale (vincolo di mandato), a cui l'impresa dovrà confermare nel modello di domanda il mandato già conferito. Non saranno prese in considerazione dall'Amministrazione domande che perverranno da un CAA diverso da quello che detiene il fascicolo aziendale.

6. L'Amministrazione sulla documentazione pervenuta dai CAA:

- verifica il requisito riportato alla lettera G dell'articolo 4; come disposto all'art. 106 del D.L. del 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, le convocazioni e l'approvazione dei bilanci di esercizio al 31 dicembre 2019 sono slittate di due mesi e pertanto per le imprese dotate di bilancio il requisito riportato alla lettera G viene controllato ex post l'erogazione del contributo attraverso la consultazione dei documenti depositati;
- registra i contributi sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato,
- attiva le verifiche per il requisito di cui alle lettere H ed I dell'articolo 4 (non per le imprese alle quali viene erogato un contributo di euro 2.000). Anche per i requisiti H e I i controlli sono ex post in quanto gli esiti delle verifiche attivate vengono trasmessi all'Amministrazione dopo l'erogazione del contributo; e procede a disporre la liquidazione del contributo.

7. Sarà possibile presentare domanda dal 20 maggio 2020 al 10 giugno 2020.

4. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.

7. L'Amministrazione non procederà a trattare domande predisposte secondo modalità difformi dal presente avviso e raccolte al di fuori dei termini previsti dal presente avviso ovvero acquisite al protocollo CAA oltre le ore 23,59 del 10 giugno 2020.

ART. 7 -PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

1. Nel corso della fase istruttoria, la Regione Campania, con il supporto operativo della rete dei CAA campani, procederà alla verifica delle istanze circa la sussistenza dei requisiti soggettivi dichiarati e alla determinazione del contributo. Il contributo sarà erogato dall'Amministrazione fino ad esaurimento del plafond disponibile secondo l'ordine cronologico di presentazione all'Amministrazione della documentazione riportata al punto 4 dell'articolo 6 da parte dei CAA. Per ordine cronologico di presentazione all'Amministrazione si intende la data di ricezione degli esiti istruttori, qualora completi, sulla pec dg500700.covid19@pec.regione.campania.it (punto 4 articolo 6). Eventuali residui saranno ripartiti proporzionalmente alle imprese secondo quanto disposto al punto 2 dell'articolo 4. Al fine di velocizzare le procedure di erogazione dei fondi stanziati, l'Amministrazione si riserva la possibilità di procedere alla liquidazione e al pagamento dei contributi, previa approvazione di appositi elenchi di beneficiari tempo per tempo ammessi, riservandosi, in presenza di eventuali residui, di disporre una seconda liquidazione.

2. A conclusione di ogni singola fase istruttoria, la Regione Campania dispone con apposito provvedimento di concessione contestualmente l'approvazione dell'elenco di beneficiari e l'immediata erogazione del bonus a mezzo di bonifico bancario sull'IBAN indicato in sede di presentazione della domanda e verificato dai CAA. L'importo sarà liquidato a mezzo bonifico disposto esclusivamente sui conti correnti bancari o postali accessi presso Istituti di credito o presso Poste Italiane. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse (carte di credito, carte prepagate).

3. La Regione Campania, successivamente all'erogazione del contributo, si riserva di effettuare controlli a campione presso i CAA per verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese in sede

di presentazione della domanda sulla base della documentazione conservata dal CAA nel fascicolo aziendale del richiedente. L'Amministrazione procederà presso i CAA a controlli ex post, rafforzati o in percentuali inferiori, a seconda che la documentazione sia inoltrata da un CAA o da un cd SUPECAA, costituito ai sensi della LR 21 maggio 2012 n. 12 e in vigore di convenzione siglata con la DG Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

4. Visto l'elevato numero di beneficiari previsto per ogni decreto di concessione, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione dei dati dei beneficiari ai sensi degli artt. 26 e 27 del DLgs 33/2013 di cui al presente Avviso, l'Amministrazione provvederà alla estrapolazione dei relativi elenchi per la trasmissione degli stessi con apposita comunicazione al Responsabile della Trasparenza della Regione per la relativa pubblicazione su "Amministrazione Trasparente" secondo disposizione del Responsabile del Procedimento nel rispetto delle specifiche indicate all'art. 27 del medesimo DLgs 33/2013;

5. Le somme indebitamente percepite dovranno essere restituite maggiorate del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della concessione del bonus per il periodo intercorrente tra la data di erogazione del contributo medesimo e quella di restituzione dello stesso.

ART. 8 – INFORMAZIONI SULL'AVVISO PUBBLICO E ACCESSO AGLI ATTI E MODALITÀ DI RICORSO

1. Con riferimento alle informazioni relative al presente avviso, alle modalità di presentazione della domanda di partecipazione, e all'erogazione del contributo, a partire dall'apertura e fino al giorno prima della chiusura dei termini, sarà possibile inviare FAQ e richieste di chiarimenti alla mail agricoltura.covid19@regione.campania.it. I quesiti e le relative risposte saranno pubblicati in forma anonima sul sito istituzionale nella sezione dedicata all'emergenza da Covid-19 e sulle pagine del sito istituzionale dedicate all'agricoltura.

2. L'impresa interessata può richiedere l'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., del D.P.R. n. 184/2006 e del Regolamento della Giunta Regionale della Campania n. 2 del 31 luglio 2006 ("Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi") e del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33.

3. Ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento è il Direttore Generale della DG Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (5007).

4. Avverso i provvedimenti di erogazione dei contributi è ammesso:

- a) istanze di riesame ai sensi della Legge 241/90;
- b) ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

ART. 9 - INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DATI A TUTELA DELLA PRIVACY

1. Al fine di gestire il presente avviso, la Regione Campania tratta i dati personali, ricevuti nell'ambito della procedura in oggetto, i rapporti che ne scaturiranno, e ogni altra attività strumentale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, per il tempo necessario conseguimento delle stesse finalità, secondo il principio di minimizzazione.

2. Ai richiedenti il bonus, è resa informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

3. L'informativa di cui al precedente punto 2 è allegata al presente Avviso (All. n. 5 del decreto di approvazione avvisi), e ne costituisce parte integrante

4. I Centri di assistenza agricola (CAA) sono responsabili del trattamento dei dati trattati per conto della Regione relativamente ai procedimenti inerenti il presente Avviso e risulteranno titolari del trattamento dei dati implementati a seguito del presente avviso e archiviati in proprie banche dati per i successivi controlli. Pertanto il CAA che compila la domanda di bonus e detiene il fascicolo aziendale è tenuto, nei

confronti del richiedente, all'osservanza della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, incluso l'obbligo di rendere la propria informativa sul trattamento.

Art. 10 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Il presente Avviso non costituisce obbligazione per Regione Campania che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.

In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive.

Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.

La concessione degli aiuti di cui al presente avviso è disposta nell'ambito del regime di aiuto SA57349 approvato con Decisione della Commissione dell'Unione Europea C(2020)3388 del 19/05/2020, ai sensi dell'art. 108 TFUE.